

REGOLAMENTO (UE) N. 984/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas.
- (2) La duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica né efficiente. La concorrenza nei mercati del gas naturale richiede pertanto un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture da parte di tutti gli utenti della rete. Tuttavia, in gran parte dell'Unione, la mancanza di un accesso equo e trasparente alla capacità di trasporto resta un ostacolo principale per realizzare una concorrenza effettiva sul mercato all'ingrosso. Inoltre, il fatto che le regole nazionali differiscano da uno Stato membro all'altro, ostacola la creazione di un mercato interno del gas che funzioni correttamente.
- (3) L'uso inefficiente e l'accesso limitato ai gasdotti ad alta pressione dell'Unione risultano in condizioni di mercato non ottimali. È necessario attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di assegnazione della capacità limitata di trasporto per le reti del gas ad alta pressione dell'Unione, in modo che la concorrenza transfrontaliera possa svilupparsi ulteriormente e l'integrazione del mercato possa progredire. Lo sviluppo di tali norme è stato costantemente sostenuto dalle parti interessate.
- (4) La realizzazione di un'effettiva concorrenza tra fornitori che operano all'interno e all'esterno dell'Unione presuppone un uso flessibile degli attuali sistemi di trasporto per trasportare il gas in base ai segnali di prezzo. Solo un sistema efficiente di reti di trasporto interconnesse, che offra pari condizioni di accesso a tutti, permetterà un flusso libero del gas in tutta l'Unione. A sua volta la rete attrarrebbe più fornitori, aumentando la liquidità nei centri di scambio e contribuendo all'efficienza dei

meccanismi di determinazione dei prezzi e, di conseguenza, a prezzi equi del gas basati sul principio della domanda e dell'offerta.

- (5) Il presente regolamento, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas mira a stabilire il livello necessario di armonizzazione in tutta Europa. L'applicazione effettiva del presente regolamento inoltre si fonda sull'introduzione di sistemi tariffari coerenti con i meccanismi di assegnazione della capacità proposti nel regolamento stesso, al fine di garantirne l'attuazione senza effetto negativo sugli introiti e le posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto.
- (6) Il presente regolamento, adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009, integra il regolamento stesso e ne costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 715/2009 devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il presente regolamento si applica alle capacità non esentate in nuove importanti infrastrutture che abbiano beneficiato di una deroga a norma dell'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE o dall'ex articolo 18 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento non pregiudica tale deroga e tenendo conto della natura specifica degli interconnettori quando operano l'aggregazione.
- (7) Il presente regolamento è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009. Esso armonizza ulteriormente le norme di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009 e integra i principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009.
- (8) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme di concorrenza unionali e nazionali, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato

⁽¹⁾ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.⁽²⁾ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.⁽³⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.